

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
RUSSO SALVATORE . . . . .	217
PRESIDENTE . . . . .	217
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ROSSI PAOLO: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. (167) . . . . .	217
PRESIDENTE . . . . .	217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
MAROTTA VINCENZO <i>Relatore</i> . . . . .	218, 220
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	218, 219, 220, 221
RUSSO SALVATORE . . . . .	218, 223
MALAGUGINI . . . . .	218, 221
SCAGLIA . . . . .	218, 220, 221, 222
BALDELLI . . . . .	218, 223
DE GRADA . . . . .	218, 219, 221, 223
MARANGONE . . . . .	219
PITZALIS . . . . .	219, 221, 222, 223
ROFFI . . . . .	220, 221, 223
BERTÈ . . . . .	221, 222
CAIAZZA . . . . .	221
CODIGNOLA . . . . .	222
BUZZI . . . . .	222, 223

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Sull'ordine dei lavori.

RUSSO SALVATORE. Prima di iniziare l'esame dell'ordine del giorno, desidererei fare una dichiarazione, a proposito della proposta

di legge n. 382 presentata da me e da altri colleghi; su di essa è stato dato parere contrario per quanto concerne il finanziamento, in quanto, essendo il fondo globale dell'anno corrente già impegnato, abbiamo fatto appello al fondo globale del nuovo anno. Così peraltro ci avevamo consigliato alla Ragioneria dello Stato.

Sono stato presso la Commissione bilancio per discutere la questione e mi è stato detto che ciò non era possibile dato che il fondo globale serve per i disegni di legge governativi e non per le proposte d'iniziativa parlamentare. Mi domando allora per quale scopo noi continuiamo a presentare proposte di legge che implicano impegni finanziari.

PRESIDENTE. Ella comprende benissimo che la questione esula dalla mia competenza come Presidente. Già nella precedente seduta mi fu prospettata tale situazione ed io ho provveduto ad informare la Segretaria generale della Camera per sapere come ci dobbiamo comportare. Attendo una risposta. Questo semplice mio intervento dimostra come nella sostanza le sia vicino.

Passiamo ora all'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza (167).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori

di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza ».

Do la parola al Relatore, onorevole Marotta.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Mi riporto alla relazione già fatta in sede referente e mi riservo di prendere la parola in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è in sostanza favorevole alla proposta di legge ma ha presentato diversi emendamenti, che mi riservo di illustrare in relazione agli articoli cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

#### ART. 1.

(*Assistenti*).

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.

Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplicano la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella A ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente sono fissati nell'annessa tabella B.

Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo propone il seguente emendamento al secondo comma:

« Dopo le parole: annessa tabella A, aggiungere: il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio ha luogo allo scadere del termine indicato dalla tabella stessa su parere favorevole del capo d'istituto ».

Inoltre al settimo alinea, al posto della parola: « docente », sostituire le parole « di assistente ».

PRESIDENTE. Votiamo anzitutto la prima parte dell'articolo 1, fino alle parole: « nei Licei artistici ».

(*È approvata*).

RUSSO SALVATORE. Sono contrario all'emendamento per il modo come è stato formulato. Per gli insegnanti delle scuole secondarie almeno c'è il periodo di straordina-

riato: si tenga lo stesso criterio anche per questi insegnanti delle Accademie di Belle arti e Licei artistici, cioè che ci sia anche per loro il passaggio da straordinari a ordinari, senza che esso sia subordinato al rapporto favorevole del Capo d'istituto.

MALAGUGINI. Io credo che rientra nel quadro delle disposizioni generali in vigore per la scuola media e che, pertanto, contro un rapporto sfavorevole si può in ogni caso ricorrere.

SCAGLIA. Si tratta di una formula che tende ad assimilare la procedura a quella degli insegnanti, in cui c'è il rapporto del Capo d'istituto. Si intende che il rapporto può essere oggetto di eventuale ricorso da parte dell'assistente. Noi li mettiamo in una posizione analoga a quella degli insegnanti, ma dobbiamo tradurre questa analogia in norme concrete.

Mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Russo potrebbero essere dissipate.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratta di termini, più che di sostanza.

BALDELLI. Penso che la questione sollevata dall'onorevole Russo si possa risolvere modificando la disposizione in questi termini: « la rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella e il passaggio della prima alla seconda classe di stipendio è subordinato all'esito favorevole della stessa procedura prevista per la promozione degli insegnanti da straordinari a ordinari ».

DE GRADA. Bisogna trovare il modo di sganciare questo passaggio di stipendio dalla esigenza del rapporto favorevole; bisogna trovare una forma in cui si presuppone la convalida del capo d'istituto ma d'altra parte non si aspetti la iniziativa di questi.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La tabella stabilisce che si passa alla seconda classe di stipendio dopo due anni. Il capo dell'istituto non può non fare il rapporto.

DE GRADA. Si potrebbe dire: « su parere favorevole ».

PRESIDENTE. Sarebbe meglio: « ha luogo allo scadere del termine indicato dalla stessa tabella su parere favorevole... ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione il resto dell'articolo 1 nella seguente formulazione:

« La rispettiva carriera è fissata dall'annessa tabella A e il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio ha luogo allo scadere del termine indicato dalla tabella stessa su parere favorevole del capo di istituto e i

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

compensi per prestazioni attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B ».

« Il personale di cui al presente articolo è statale a ogni effetto di legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli assistenti coadiuvano, nell'attività didattica gli insegnanti delle cattedre cui sono assegnati. Il loro obbligo d'orario settimanale è di ore 16 ».

DE GRADA. Propongo questo emendamento:

« Gli assistenti svolgono attività didattica coadiuvando gli insegnanti delle cattedre cui sono assegnati ».

In sede di discussione generale ho già fatto presente che non tutti gli assistenti hanno mansioni dello stesso rilievo: ci sono degli assistenti che sono veramente degli insegnanti e svolgono la loro attività didattica, coadiuvando i titolari delle cattedre; altri invece hanno funzioni assai diverse: ci sono dei formatori che non svolgono attività didattica; ci sono degli assistenti per alcune cattedre di scultura i quali, nel migliore dei casi, sono soltanto dei tecnici. Quindi, mi sembra che già in questo articolo noi dovremmo precisare che l'assistente deve svolgere una attività didattica, coadiuvando l'insegnante.

Se noi non lo diciamo, potrebbe intendersi per attività didattica anche quella di un formatore o di uno sbozzatore.

PRESIDENTE. La formula: « coadiuvano nell'attività didattica » è propria di tutti gli assistenti universitari.

Gli assistenti hanno una responsabilità secondaria, nei limiti in cui coadiuvano i professori. Non possiamo invertire i termini.

DE GRADA. È molto difficile assimilare questi assistenti con quelli dell'istruzione universitaria.

Bisogna pensare alla situazione di fatto: lei sa benissimo che nelle università si dà il caso di un assistente che svolga lui solo la attività didattica, perché, è doloroso dirlo, alcuni professori di ruolo non si fanno vedere mai. Nelle accademie e nei licei artistici abbiamo invece elementi di tutte le specie, dagli assistenti che svolgono normalmente attività didattica, fino agli autisti che aiutano gli insegnanti.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è d'ac-

cordo, perché può nascere confusione su quella che è la funzione dell'assistente. Le parole « coadiuvano nell'attività didattica » mi pare che si concilino bene con le funzioni dell'assistente, eliminando il pericolo che possano essere adibiti a funzioni non dignitose per un assistente.

Proporrei di aggiungere eventualmente queste parole « svolgendo la propria opera in conformità delle direttive da questi impartite ».

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti: quello proposto dal Governo e quello proposto dal collega onorevole De Grada, ispirato a concezioni opposte, anche se letteralmente possono coesistere.

Per evitare che l'assistente svolga attività non confacente, ella, onorevole De Grada, vuole accentuare l'attività didattica dell'assistente e sia pure in via secondaria il fatto di « coadiuvare »?

DE GRADA. Mi pare che questo sia necessario.

MARANGONE. La posizione degli assistenti delle accademie è del tutto particolare e non può essere rapportata a quella degli assistenti universitari. Abbiamo notato come esista una specie di padrone (dico parole chiare quando si tratta di insegnanti) ed esistono dei piccoli schiavi alle sue dipendenze che lo coadiuvano nell'attività didattica. Se noi teniamo conto del fatto reale che esiste un costume che potrebbe chiamarsi un mal costume, fra assistenti e titolari di cattedre, a me pare che la formulazione dell'emendamento De Grada voglia sottolineare proprio una particolare funzione dell'assistente, il quale per arrivarvi ha dovuto dimostrare una sua capacità in certi settori assai importanti e significativi.

In sede referente noi abbiamo già sollevato il problema dei rapporti che debbono intercorrere fra titolare e assistente. Per cui dicendo che gli assistenti svolgono un'attività didattica coadiuvando gli insegnanti nelle scuole cui sono assegnati, diamo all'attività dell'assistente un riconoscimento particolare per le funzioni che l'assistente ha nella pratica.

L'emendamento proposto dal Governo, come osservava il Presidente, è assai diverso e viene a peggiorare la situazione, anziché a migliorarla.

PITZALIS. Intendo esprimere alcune considerazioni in relazione a quanto ha detto il collega onorevole Marangone.

Qui siamo in un settore nel quale questi assistenti hanno delle caratteristiche particolari, almeno di fatto fino a oggi, che dipen-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

dono appunto dalle mansioni che sono loro affidate e dalla attività artistica che essi svolgono accanto ai professori delle accademie.

La situazione di fatto di questo assistentato (che vuole essere regolato da questa proposta di legge), trova assistenti adibiti alle mansioni più svariate: da quella di preparare il gesso a quella di preparare i colori, da quella di sbizzare un bozzetto a quella di fare attività di servizio personale per il professore, in cui di funzioni didattiche vere e proprie ce ne sono ben poche.

Puntualizzando l'esigenza che gli assistenti svolgano preminentemente attività didattiche, si tronca di colpo questa situazione di fatto che è del tutto incancrenita.

SCAGLIA. C'è un rapporto organico di dipendenza dell'assistente dall'insegnante: il docente, responsabile dell'insegnamento, dà l'indirizzo dell'attività dell'assistente; se questo non avviene noi andiamo incontro, per ovvie ragioni, a molti inconvenienti. Noi non possiamo costituire una posizione di autonomia degli assistenti di fronte agli insegnanti. Questo non avviene in nessun altro ordine di scuole.

Che ci siano degli abusi, è purtroppo un fatto increscioso; comunque bisognerà cercare di evitare tali abusi per altra via. Ma la posizione dell'assistente di fronte all'insegnante è la posizione di un collaboratore subordinato; tutta la sua attività deve essere indirizzata dal titolare della cattedra.

Io propenderei per la proposta del Governo.

ROFFI. Il testo proposto dall'onorevole De Grada, non toglie nulla alla giusta collaborazione fra maestri e assistenti: vuole soltanto specificare, dare un'accentuazione maggiore alle funzioni dei secondi in modo da impedire eventuali abusi. Mettere l'accento sulla attività didattica, significa togliere il dubbio che gli assistenti abbiano a coadiuvare con altre cose che con l'attività didattica non hanno nulla a che vedere.

MAROTTA, *Relatore*. Secondo me bisogna restare al testo originario; non accettando cioè né l'uno né l'altro emendamento. È pleonastico dire: « svolge la propria opera in conformità, ecc. », perché se l'assistente è un coadiutore è chiaro che le direttive partono dal docente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento De Grada:

« *Sostituire le parole*: gli assistenti coadiuvano nell'attività didattica, *con le parole*: gli

assistenti svolgono attività didattica coadiuvando ».

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« Svolgendo la propria opera in conformità delle direttive da questi impartite ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso così come risulta modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

## ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

« I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto e si svolgeranno presso i singoli Istituti ».

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche.

Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei artistici.

Le prove vertono su programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha proposto, per una migliore e maggiore garanzia della scelta dei candidati, di aggiungere nel primo comma, dopo l'espressione « concorsi per titoli » le parole « ed esami ».

Inoltre il Governo ritiene che dovrebbe essere mantenuto il limite massimo di 35 anni per l'ammissione ai ruoli di assistente. Dall'attuale formula appare evidente che applicando integralmente le disposizioni sui limiti d'età, si andrebbe molto al di là dei 35 anni.

Ora, la figura dell'assistente è considerata una funzione di passaggio, per cui non appare accettabile il criterio che si possa continuare a fare l'assistente ad un'età piuttosto avanzata. Per evitare di andare oltre il limite di

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

35 anni, il Governo propone questo emendamento:

« Per l'ammissione ai concorsi il limite massimo di età è di 30. Esso è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente prestato in qualità di assistente incaricato e per non più di 5 anni. In caso di cumulo di requisiti che, a norma delle disposizioni in vigore, diano diritto all'elevazione del limite massimo di età, questa non potrà essere, comunque, superiore ai 35 anni ».

DE GRADA. Io dichiaro di essere contrario ad entrambi gli emendamenti. Per quanto riguarda il primo, cioè aggiungere gli esami, è quasi un assurdo poiché gli esami non sono previsti neanche per gli altri assistenti ed in secondo luogo perché in questo settore sono soltanto i titoli artistici che contano, che danno la possibilità ad una Commissione di verificare se un artista è arrivato ad una maturità tale da poter veramente coadiuvare il titolare.

Mi spiego ancora più chiaramente circa il limite di 35 anni che si vorrebbe introdurre. Fino a quell'età un artista è in formazione e non ha nessuna autorità per poter insegnare agli altri; è ancora tutto avvolto in quella che è la discussione stessa sulle sue qualità di artista, sulla natura della sua personalità.

In che cosa consisterebbero gli esami? Nel disegnare un quadro di fronte alla Commissione? La Commissione deve giudicare sulle mostre, i titoli artistici, sulla critica, ecc.

MALAGUGINI. Io mi inchino davanti alla competenza specifica del collega onorevole De Grada, ma poiché sono un arrabbiato sostenitore del criterio che i concorsi si debbano fare anche per esame, sarei portato ad accettare l'emendamento. Senonché le argomentazioni del collega onorevole De Grada hanno scosso un po' questa mia ben formata opinione, e proporrei che invece di dire « per titoli ed esami » si dicesse « per titoli e un colloquio orale », così per saggiare la maturità e la preparazione del candidato.

DE GRADA. Sarei disposto ad accettare una formula così temperata.

ROFFI. Anche io.

PRESIDENTE. Allora potremmo dire: « i posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli e a seguito di un colloquio ».

ROFFI. Questa procedura è seguita anche per i presidi.

SCAGLIA. In definitiva si tratta di vedere che attitudine ha il candidato per l'insegnamento. Non si tratta di saggiare la preparazione artistica dei candidati; si tratta di accertare se hanno un minimo di attitudine

all'insegnamento, un minimo di base culturale per poter svolgere una funzione didattica.

Un esame per colloquio esclude la prova tecnica, ma lo equipara alla prova per i presidi, cioè una presa di conoscenza dell'individuo.

BERTÈ. Io concordo nella sostanza con quanto ha detto l'onorevole De Grada. Ma c'è un interrogativo: il contenuto del colloquio quale sarà?

E allora io direi: « un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica ».

SCAGLIA. « ...la cultura e l'attitudine didattica ».

CAIAZZA. Si potrebbe vedere la formulazione usata nella legge per i presidi e riportarla qui integralmente. È inutile che stiamo perdendo tempo a studiare una formulazione, se c'è già una legge.

PITZALIS. Ritengo che sarebbe opportuno precisare che cosa s'intende dire con: « un colloquio per saggiare la maturità didattica e culturale ».

Se si dice « colloquio per saggiare la maturità culturale » allora ci deve essere un programma di esame.

Se vogliamo invece riferirci a un « colloquio per saggiare l'attitudine didattica » è un'altra cosa; allora noi abbiamo l'esempio dell'esame per l'abilitazione didattica in cui l'accertamento avvenne attraverso una lezione. Su un tema determinato si fa fare una lezione, in cui il candidato dimostra la sua attitudine all'insegnamento.

Se noi vogliamo attribuire a questi assistenti come prima qualità quella di insegnante, allora i candidati devono avere attitudini didattiche. Come si saggia l'attitudine didattica? Dando una lezione davanti alla commissione esaminatrice. Diversamente cadiamo in un esame vero e proprio e allora ci deve essere un programma.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Basta dire che il concorso si fa per « titoli ed esami »; il resto è un atto amministrativo del Ministero che stabilisce in che cosa deve consistere l'esame. Definirne fin da ora il contenuto, sia pure come indicazione, non mi pare che sia questo il posto.

Aggiungiamo: « L'esame consisterà in un colloquio ». Poi il Ministero stabilirà i criteri di svolgimento.

PRESIDENTE. Mi permettano gli onorevoli colleghi di fare il punto della discussione.

L'emendamento proposto dal Governo introduce le parole « e per esami » dopo « titoli ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

In fondo al comma dovranno inoltre aggiungersi le parole « l'esame consisterà in un colloquio ».

Il Governo non è favorevole alla ulteriore formulazione: « volto a saggiare l'attività didattica », onde non accentuare la caratteristica di professore, al che il Governo è contrario.

L'assistente, dice il Governo, è assistente; deve assistere, questa è la sua principale funzione. Poi potrà anche essere docente. Ma non si deve saggiare esplicitamente la sua capacità di docente, quanto la sua capacità è di assistente il docente.

Mi è giunto, invece, un emendamento Bertè-Buzzi inteso a introdurre: « Un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica ».

SCAGLIA. Vorrei, se possibile, aggiungere all'emendamento Bertè: « e culturale ».

PRESIDENTE. Mi permetto di fare un'osservazione: un candidato, sottoposto a colloquio per accertare l'attitudine didattica, se eventualmente dimostra scarsa attitudine in tal senso rischia di non poter avere il posto di assistente, per il quale posto può darsi che non ci sia bisogno di attitudini didattiche.

Insiste, onorevole Bertè, sul suo emendamento?

BERTÈ. Il mantenimento o meno del mio emendamento dipende da una premessa. Mi sembra che sia equivoca la definizione dell'assistente così come l'abbiamo approvata prima.

Mi trovo in questa situazione: se noi riconosciamo che tutti gli assistenti svolgono attività didattica, io sono costretto a mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 3:

« *Aggiungere dopo le parole: per titoli, le parole: e per esami* ».

(*E approvato*).

Il primo comma dell'articolo rimane pertanto così formulato:

« I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto e si svolgeranno presso i singoli istituti ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'emendamento aggiuntivo, cui aderiscono il Governo e gli onorevoli Malagugini e De Grada:

« *Aggiungere le parole: l'esame consisterà in un colloquio* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue, appresso, l'emendamento Bertè e Buzzi:

« *Aggiungere le parole: « ... inteso a comprovare l'attitudine didattica »* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Vi è infine un emendamento proposto dall'onorevole Scaglia, sempre di seguito ai precedenti:

« *Aggiungere le parole: « ... e la preparazione culturale »* ».

CODIGNOLA. Questa formulazione presuppone l'emanazione di un regolamento inteso a stabilire che cosa sia la preparazione culturale o se ne lascia la facoltà alla commissione esaminatrice? In questo secondo caso io sarei favorevole.

SCAGLIA. Dato il tipo di cattedra, non penso che debbano essere emanati dei programmi. Si tratta di una integrazione, solo per dare un contenuto a quella « attitudine didattica » che è già stata approvata. L'assistente, insomma, dovrebbe avere un minimo di patrimonio culturale connesso all'insegnamento nelle accademie e nei licei artistici.

Questa è l'intenzione con cui ho proposto l'emendamento.

PITZALIS. Con questo emendamento rientriamo nell'esame, quindi ci sarà un programma sul quale il candidato dovrà rispondere. Se ci vogliamo limitare a saggiare l'attitudine didattica dei candidati, noi abbiamo la forma della lezione preventiva sulla quale i concorrenti possono dimostrare le loro capacità; altrimenti entriamo nel settore degli esami: e ci vuole un programma.

BERTÈ. Sono convinto che l'attitudine didattica è una qualità indipendente dal contenuto dell'insegnamento stesso. Mi pare pertanto che il richiedere una prova, un colloquio, per dimostrare un'attitudine didattica sia sufficiente perché non investe il problema di stabilire programmi precisi.

BUZZI. Ho condiviso l'emendamento e quindi ne dico le ragioni. A mio modesto pa-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

rere, se diciamo « cultura generale » rischiamo di vedere scivolare questa prova verso una accezione di carattere nozionistico, informativo, culturale nel senso più limitato; mentre comprovare l'attitudine didattica si intende porre al candidato una questione di carattere didattico per cui dimostri di possedere una tecnica per insegnare in un liceo artistico o altro istituto. Esiste una tecnica dell'insegnare che non può prescindere dalle cose che si insegnano: in questo senso credo che sia da correggere l'espressione del collega Bertè.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento: « e la preparazione culturale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Al terzo comma c'è un emendamento proposto dal Governo:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi il limite massimo di età è di 30 anni. Esso è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente prestato in qualità di assistente incaricato e per non più di cinque anni.

In caso di cumulo di requisiti che, a norma delle disposizioni in vigore, diano diritto alla elevazione del limite massimo di età, questa non potrà essere, comunque, superiore ai 35 anni ».

RUSSO SALVATORE. Dichiaro di non essere favorevole all'emendamento che limita a 35 anni di età la partecipazione ai concorsi.

DE GRADA. La qualità dell'assistente, ai fini dell'immissione nel ruolo, è data soprattutto dalla maturità che la sua personalità ha acquisito nella sua arte, nella sua professione. Mi pare che fino ai 30 anni di età non si possa ancora giudicare la capacità e la possibilità di insegnamento di un artista. Fino a trenta anni si è ancora in fase sperimentale. D'altra parte se esaminiamo gli assistenti che oggi sono nelle accademie, vediamo che oggi sono quasi tutti entrati dopo il quarantesimo anno. Ciò non è un fatto casuale, è un fatto pratico, perché fino a quella età il giovane artista non si sente sicuro delle sue opinioni e della sua disciplina per andare ad insegnare. Dobbiamo quindi abolire il limite e lasciare alla commissione giudicatrice la verifica della capacità e della maturità dei candidati.

PITZALIS. La questione del limite di età in questi concorsi per insegnanti, ha un fondo particolare di valutazione che riguarda tutti i concorsi delle belle arti in genere. Si sta verificando il fatto che per le Sovrintendenze, per le Gallerie, ecc., si fanno concorsi per titoli e quindi entro il limite dei 35 anni i giovani concorrenti debbono raccogliere e produrre tanti titoli quanti ne sono necessari per vincere i concorsi. Avviene così che giovani valentissimi sono colpiti da questo limite e restano fuori dal settore delle Sovrintendenze; mentre abbiamo altri concorsi per titoli (professori, insegnanti) nei quali i limiti di età non sono così ferrei come nel caso che stiamo esaminando.

Il settore delle Accademie dovrebbe essere equiparato a quello dei professori per assicurare la partecipazione ai concorsi dei migliori elementi.

BALDELLI. Mi pare che in fondo si sia venuta a creare una certa confusione: si tende ad equiparare gli assistenti ai titolari di cattedra. Questo è un falsare una situazione che è già stata falsata con la modifica dell'articolo 2.

Chi sono gli assistenti? Gli assistenti dovrebbero essere dei giovani che si preparano alla carriera dell'insegnamento. È una posizione intermedia. Senza fare un riferimento al limite di età noi finiamo per bloccare la situazione dell'assistente.

A me pare che non sia valido il ragionamento, quando si dice che solo dopo i 35 anni vengono fuori certe capacità artistiche. Se un assistente ha capacità artistiche, a 35 anni deve averle già rivelate.

Io sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

ROFFI. Mi pare che in tutti i settori ci sia una certa perplessità sulla questione del limite di età.

Mentre il limite di 30 anni è comunque escluso da tutti, alcuni tendono a mantenere un limite di età, elevandolo magari a 35-40 anni, ed altri (tenuto conto del particolare settore in cui la maturità può sopravvenire anche tardi) vorrebbero togliere qualunque limite di età.

Io direi di discutere ancora un pochino, per vedere se si trova una soluzione fra la tesi estrema che toglie il limite di età e la tesi del Governo che vuole il limite.

BUZZI. Gli emendamenti che vengono proposti ci giungono un po' di sorpresa. Ho raccolto fra i colleghi l'espressione di una certa perplessità.

---

**III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959**

---

Pertanto vorrei chiedere al Presidente se volesse considerare la possibilità di un rinvio del seguito della discussione, in modo da poter acquisire tutti gli emendamenti, poterli valutare e superare quelle perplessità che ci mettono su posizioni così contrastanti.

PRESIDENTE. La richiesta mi pare che possa avere un fondamento. Prego pertanto tutti coloro che intendono presentare emendamenti, di farli pervenire tempestivamente alla Segreteria della Commissione, che provvederà a farli stampare e distribuire.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che la discussione continuerà in una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,30.**

---

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI